

# STATUTO

della Società Consortile per azioni

"CITTA' DEL FARE - AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI A  
NORD - EST DI NAPOLI - Società Consortile per Azioni"

## CAPITOLO I: DENOMINAZIONE E NATURA - SEDE - DURATA -

OGGETTO - Articolo 1 -

### DENOMINAZIONE E NATURA

1.1. - Ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c., dell'art. 2, comma 203 lettera "d" della legge 23.12.1996 n. 662, della Deliberazione del CIPE in data 21.3.97, del D.M. 31.7.2000 n. 320; in analogia a quanto dispone l'art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è costituita la società consortile per azioni a capitale totalmente pubblico, denominata "CITTA' DEL FARE - AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI A NORD - EST DI NAPOLI - Società Consortile per Azioni" e con denominazione abbreviata "CITTA' DEL FARE - S.C.p.A." (nel prosieguo Agenzia o Società).

1.2. - La Società Consortile non persegue scopo di lucro.

1.3. - Ai sensi della Direttiva 2004/18/CE nonché dell'art. 3 del D.Lgs. 163/06, la società a capitale interamente pubblico denominata "CITTA' DEL FARE - S.C.p.A." ha la natura di organismo di diritto pubblico in quanto in possesso della personalità giuridica, della sussistenza di capitale sociale pubblico e del perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.

La Società svolge servizi strumentali e non può svolgere servizi pubblici locali di rilevanza economica.

1.4. - La Società, in ragione della sua natura pubblica, per l'affidamento di appalti di lavori, affidamento ed acquisto di beni e servizi, opera nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica.

1.5. - Per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, l'Agenzia adotta criteri e modalità nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

1.6. - Limitatamente all'esercizio di funzioni amministrative la Società è tenuta al rispetto della normativa sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo.

- Articolo 2 -

#### SEDE

2.1. - La Sede è ubicata presso il Comune di Acerra. Se la società istituisce sedi secondarie si applica l'art. 2299 del c.c.

- Articolo 3 -

#### DURATA

3.1. - La durata è fissata al 31 dicembre 2020, salvo proroga o anticipato scioglimento.

3.2. - La proroga o lo scioglimento anticipato è disposto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

- Articolo 4 -

#### OGGETTO

4.1. - La società consortile ha ad oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area dei Comuni di:

Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Castello di Cisterna, Casalnuovo di Napoli, Mariglianella, Pomigliano d'Arco, Crispano, nonché dei Comuni e/o degli altri Enti Pubblici di cui l'Assemblea dei soci deciderà l'ammissione, attraverso l'attuazione di interventi previsti dalla normativa citata all'art. 1 che precede, con particolare riguardo agli interventi di carattere sovracomunale con l'obiettivo per una migliore sintesi economica, culturale e sociale dei comuni e per favorire un moderno e qualificato processo di integrazione tra gli stessi.

Si prevedono a tal fine quattro fondamentali campi operazionali in cui la società è impegnata, nei limiti delle attribuzioni e delle titolarità ad essa delegate: pianificazione territoriale; promozione dello sviluppo economico; politiche sociali; innovazione amministrativa.

In tale quadro operativo deve essere privilegiata l'innovazione amministrativa con studi, elaborazioni e proposte che ne caratterizzino la efficienza e la costituzione di settori e strutture del tipo consorziale tra i comuni, per dare adeguate risposte anche alle nuove esigenze normative in particolare di alcune materie di tipo strutturale e socio-assistenziali.

4.2. - La Società ha lo scopo di sostenere e migliorare le dinamiche di crescita del territorio, di promuovere il partenariato economico e sociale su base locale, di contribuire all'incremento occupazionale, nonché di fornire assistenza tecnica e progettuale alle Amministrazioni provinciali e locali nella definizione e valutazione delle politiche di sviluppo.

In particolare, l'Agenzia svolge, su apposita delega dei Soci, le funzioni di soggetto pubblico per la programmazione sovracomunale nell'ambito del

Sistema Territoriale di Sviluppo, al fine di promuovere azioni concertate per il rafforzamento della cooperazione intercomunale in materia di pianificazione territoriale di area vasta, welfare, sviluppo economico ed innovazione della P.A..

La Società, in qualità di organismo intermedio locale, ha lo scopo di rappresentare il sistema territoriale e di agire in nome e per conto dei Soci nei rapporti con gli enti sovraordinati.

La Società, nell'interesse esclusivo dei Soci e del Sistema territoriale da essi rappresentato, opera con criteri di efficienza, efficacia ed economicità a livello nazionale, internazionale, regionale, interregionale, provinciale, interprovinciale o locale anche in collegamento funzionale con l'Agenzia di Marketing regionale, ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo imprenditoriale inerente le attività agricole, industriali, commerciali e turistiche, attraverso la valorizzazione delle risorse locali, ambientali, termali, umane, storiche e culturali del patrimonio pubblico nell'ambito territoriale di riferimento; promuove la valorizzazione ed integrazione delle risorse e delle relazioni locali mediante il partenariato Città del Fare (di cui al successivo art. 25); fornisce attività di assistenza tecnica e progettuale per la pianificazione e programmazione territoriale favorendo le intese istituzionali necessarie per la ricerca di accordi tra enti pubblici; promuove l'organizzazione di iniziative promozionali locali, effettua il monitoraggio dei processi di sviluppo, offre assistenza agli enti locali nell'ambito delle azioni amministrative da espletare; fornisce all'Agenzia di Marketing territoriale le informazioni utili riguardanti il proprio ambito territoriale.

Nel rispetto delle normative vigenti ed ove consentito dalle stesse, svolge le funzioni, le attività e i compiti che la Regione dovesse assegnare anche in sostituzione di altri soggetti pubblici. Può accreditarsi, nell'interesse del STS di appartenenza, presso la Regione quale ente formativo nell'ambito di progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali, regionali, pubblici e privati. Allo stesso fine si occupa della gestione di incentivi finanziari alle imprese nell'ambito degli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale a sostegno delle attività produttive, della occupazione giovanile e delle politiche per le pari opportunità.

Svolge attività di promozione, progettazione, e gestione di programmi urbani complessi, con il potere di attivare strumenti finanziari finalizzati alla acquisizione, recupero e riallocazione di aree con qualsiasi destinazione urbanistica, e comunque industriali o produttive, con particolare riguardo alle aree dismesse o da bonificare.

La Società nel promuovere azioni di sviluppo locale che coinvolgono soggetti operanti a livello territoriale prevalentemente locale può, inoltre, compiere ogni altra attività per lo sviluppo socio-economico e occupazionale, dei territori interessati.

Per il compimento della attività, la Società, nell'interesse dei Soci, potrà stipulare convenzioni con le Università e/o con altre istituzioni di ricerca particolarmente qualificate.

La società per tali scopi proporrà e porterà a sintesi tra i comuni un progetto di orientamento d'uso delle risorse territoriali con riguardo alle questioni ambientale, salute e agricoltura nella sua duplice valenza economica e

ambientale, in stretta correlazione con le ipotesi di sviluppo ed emancipazione economico e socio-culturale delle popolazioni interessate.

4.3. - In particolare la Società si propone di:

- gestire tutti i servizi che gli enti aderenti, singolarmente o associati tra loro, secondo quanto indicato dal titolo 110, capo V° e dal titolo V° del T.U. 18.8.2000 n. 267, chiederanno di organizzare e promuovere utilizzando, ove possibile e con preferenza, le risorse umane degli enti richiedenti, nel rispetto sia di appositi protocolli d'intesa, sia delle deliberazioni in materia da assumersi secondo le previsioni di questo Statuto; a tal fine l'affidamento del servizio alla Agenzia avverrà con provvedimento dell'organo competente;
- gestire tutte le attività e le funzioni che gli enti aderenti, singolarmente o associati tra loro, chiederanno all'Agenzia, in qualità di Organismo di diritto pubblico, di organizzare, promuovere ed attivare in tutte le fasi, con affidamento in house e dunque con l'esercizio da parte dell'Agenzia di tutte quelle prestazioni che si commettono a soggetti formalmente distinti dall'Ente Comune, ma sui quali quest'ultimo esercita un penetrante potere di controllo analogo a quello che eserciterebbe se la stessa attività fosse svolta direttamente; a tal fine l'affidamento in house delle attività all'Agenzia avverrà con provvedimento dell'organo competente. L'affidamento in house, in considerazione della sua natura, non soggiace ad alcuna norma di evidenza pubblica in materia di lavori, forniture e servizi;
- individuare ed elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali, anche agricole e di infrastrutture territoriali produttive di

reddito;

- individuare, selezionare e valutare opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per qualunque nuova attività economica nell'area;

- procedere alla verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;

- promuovere iniziative industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali e agricole, con particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;

- supportare la realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche nell'area e/o la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica e attraverso servizi di assistenza;

- avere funzioni di società di trasformazione urbana ovvero promuoverne la costituzione, al fine di realizzare gli interventi di recupero e riqualificazione urbana ed ambientale e di aree industriali;

- monitorare le iniziative predette;

- predisporre le infrastrutture secondarie, il rispetto degli immobili esistenti, la valorizzazione delle utilities e dei servizi;

- promuovere accordi di collaborazione tra soggetti pubblici e tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, nell'interesse dei Soci e in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni per la gestione (a titolo esemplificativo) di contratti di programma, di sovvenzioni (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area, svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità;

- svolgere attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;
- stipulare comunque contratti finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
- promuovere, nell'interesse dei Soci e del Sistema Territoriale di riferimento, iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale, interregionale e internazionale, con particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud, a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 1, comma 73, della legge 28.12.1995 n. 549.

4.4. - La società, nel rispetto della normativa vigente, può altresì compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;
- ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

4.5. - L'affidamento dei servizi e delle attività alla Società potrà avvenire direttamente da parte di tutti i soci Enti locali possessori di azioni in quanto, in relazione ai poteri conferiti e alla presenza negli organi societari, nonché in virtù delle specifiche forme di controllo sull'attività gestionale previste nel presente statuto, soggetti in grado di controllare la gestione della società e dunque di utilizzarla come strumento di gestione diretta.

## CAPITOLO II: CAPITALE - SOCI - AZIONI

- Articolo 5 -

### CAPITALE

5.1. - Il capitale è di Euro 487.315,56 (quattrocentottantasettemilatrecentoquindici/56) rappresentato da 94.441 (novantaquattromilaquattrocentoquarantuno) azioni di tipo ordinario di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

5.2. - Le azioni possono essere possedute dai Comuni individuati all'art. 4, dalla Provincia, da altri enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, dalla Regione, e da altri Enti pubblici, anche dipendenti o strumentali, quali anche Consorzi ASI e Società a capitale totalmente pubblico.

5.3. - Le Azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

5.4. - Ogni azione dà diritto ad un voto.

5.5. - Il capitale può essere aumentato a fronte di conferimento in denaro e/o in natura.

- Articolo 6 -

#### VARIAZIONI DEL CAPITALE

6.1. - Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, purchè sia rispettato il principio che la totalità delle azioni sia in possesso a soggetti pubblici e/o altri Enti pubblici, anche dipendenti o strumentali, quali ad esempio Consorzi ASI e Società a capitale totalmente pubblico.

- Articolo 7 -

#### SOCI - AZIONI

7.1. - La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; in deroga a quanto previsto dall'art. 2346 c.c., è esclusa l'emissione di titoli azionari. La

legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è subordinata all'iscrizione nel libro soci.

7.2. - Il Consiglio di Amministrazione può consentire l'ammissione di soci, sempre che gli stessi siano soggetti pubblici e/o altri Enti pubblici, anche dipendenti o strumentali, quali ad esempio Consorzi ASI e Società a capitale totalmente pubblico, allorquando si possa ragionevolmente ritenere che l'ammissione, e quindi la presenza in società del nuovo socio, possa agevolare o facilitare il raggiungimento degli scopi sociali. L'ammissione deve essere esaurientemente motivata.

7.3. - In caso di cessione di azioni a titolo oneroso spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che desidera trasferire in tutto o in parte, le azioni di sua proprietà è tenuto a darne comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R., indicando nel dettaglio le condizioni dell'atto di trasferimento ed il nominativo del proposto acquirente.

L'organo amministrativo provvederà, in caso di assenso di cui all'articolo 7.5., a comunicare tempestivamente tale proposta agli altri soci, che potranno esercitare la prelazione entro n. 20 giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Qualora vi fosse un solo socio interessato all'acquisto delle azioni il trasferimento verrà effettuato in suo favore alle condizioni comunicate.

Nell'ipotesi in cui i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra di loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le azioni oggetto di trasferimento in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.

7.4. - Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla Società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

7.5. - L'assoggettamento delle azioni a vincoli, produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se il vincolo risulta dal titolo e da corrispondente annotazione nel libro dei soci.

7.6. - La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro sessanta giorni dalla comunicazione. L'assenso è però limitato all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per essere soci (così come richiesto dal punto "7.2." che precede).

In caso di mancato assenso, al socio alienante compete il diritto di recesso da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 2355 bis c.c. e dalle altre norme in esso richiamate.

7.7. - I versamenti sulle azioni amministrativo in una o più volte.

7.8. - A carico dei soci in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente, decorre l'interesse nella misura annua di 2 (due) punti in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 del c.c.

- Articolo 8 -

### OBBLIGAZIONI

8.1.- La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

8.2. - L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del c.c.

8.3. - E' data facoltà agli amministratori, su autorizzazione dell'assemblea

straordinaria, di emettere in una o più volte obbligazioni, convertibili o meno, per un ammontare e per il periodo massimo fissato nella delega. La delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

- Articolo 9 -

#### FONDO CONSORTILE DI GESTIONE E PROMOZIONE

9.1. - La Società è dotata di un Fondo consortile di gestione e promozione, in conformità alla previsione di cui all'art. 2615 ter, ultimo comma, del c.c..

9.2. - Il Fondo Consortile è destinato a garantire la copertura ordinaria dei costi fondamentali di gestione e promozione dell'Agenzia, attesa la mission consolidata della società e le funzioni alla stessa conferite dai Soci.

9.3. - Il Fondo consortile trova copertura annuale nei Bilanci ordinari dei Soci e la partecipazione di ciascuno di essi, è così determinata:

- ciascun socio è tenuto al versamento annuale di una quota fissa;
- ciascun Socio è tenuto ad un versamento proporzionale al numero ed al valore nominale delle azioni possedute.

9.4. - Ciascun Socio è tenuto a provvedere al versamento annuale entro il 30 Giugno.

9.5. - L'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio, stabilirà la dotazione annua del Fondo, i criteri di ripartizione economica tra i Soci ed i relativi importi.

9.6. - L'Assemblea ordinaria, inoltre, al fine di assicurare agli Enti Soci tutte le informazioni necessarie, provvederà a determinare, sulla base di una

puntuale programmazione delle attività, anche le finalità generali e le modalità di utilizzo del Fondo.

9.7. - L'Assemblea ordinaria potrà stabilire variazioni del Fondo consortile, nonché modifiche dei criteri di partecipazione economica.

9.8. - Qualora il Fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea ordinaria potrà deliberare il suo reintegro da parte dei Soci, stabilendone le modalità ed i termini.

9.9. - Eventuali avanzi di gestione determinati al 31 Dicembre di ciascun anno saranno sommati alla dotazione del Fondo per gli anni successivi ovvero, previa deliberazione dell' assemblea straordinaria, andranno ad incrementare il capitale sociale.

9.10. - In caso di scioglimento della Società, il Fondo consortile residuo si ripartisce tra i soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

9.11. - Le quote di Fondo consortile da ripartire in seguito allo scioglimento della Società diverranno esigibili da ciascun Socio, solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i rapporti di debito verso la Società.

9.12. - La quota del Socio receduto rimarrà nel Fondo consortile e verrà attribuita ai restanti Soci proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote di partecipazione.

9.13. - Nel caso di ammissione di altri Soci, il Fondo consortile viene aumentato per l'apporto delle quote di partecipazione dei nuovi Soci nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea ordinaria.

9.14. - Per tutta la durata della Società, i Soci non possono chiedere la divisione del Fondo, né pretendere la restituzione di quanto versato.

- Articolo 10 -

### CONTROLLO ANALOGO

#### 10.1. - La Società:

- svolge la propria attività in maniera prevalente in favore dei soci;
- presenterà all'Assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione del bilancio di ciascun anno, il programma dell'attività ed il budget preventivo di spesa per l'anno corrente, previo parere del Consiglio Direttivo Intercomunale, di cui all'art. 24 del presente Statuto;
- sottoporrà le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria e quelle di determinante rilievo per l'attività sociale al parere preventivo dei soci riuniti nel CDI;
- adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dai soci;
- sottoporrà la propria azione, nel corso del suo svolgimento, al controllo periodico o puntuale dell'Assemblea dei Soci previo parere del CDI, secondo quanto le sia richiesto, al fine di verificarne la conformità al perseguimento degli obiettivi;
- renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei soci nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile.

### CAPITOLO III: ASSEMBLEA

- Articolo 11 -

11.1. - L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.

11.2. - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 c.c. e delibera con le presenze e maggioranze previste dalla legge.

#### Luoghi e Tempi di Convocazione

11.3. - Essa è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, di norma, ovvero in altro luogo purchè situato nel territorio di uno dei Comuni soci.

11.4. - Compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o comunque non superiore a centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le

ragioni della dilazione.

11.5. - Compiti dell'assemblea straordinaria sono:

- a) modificazioni dello statuto;
- b) nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

11.6. - L'Assemblea straordinaria dei Soci, inoltre, conformemente a quanto dispone l'art. 2365 c.c., ha competenza nelle deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale anche in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.

11.7. - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

- Articolo 12 -

#### MODALITA' DI CONVOCAZIONE

12.1. - L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.2. - L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

12.3. - Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

- lettera recapitata ai soci almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

- lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

- messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

12.4. - In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita, ai sensi del 4 comma dell'art. 2366 c.c., quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti non presenti dei succitati organi.

12.5. - Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell' avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

- Articolo 13 -

### INTERVENTO IN ASSEMBLEA

13.1. - L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.

13.2. - L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi audio o video collegati.

- Articolo 14 -

## RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

14.1. - Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c. purchè non amministratore, sindaco o dipendente della società.

14.2. - I soci possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

14.3. - Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

- Articolo 15 -

## PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

15.1. - La presidenza dell'assemblea, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti.

15.2. - L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

15.3. - Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

15.4. - Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo

ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

15.5. - Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio.

- Articolo 16 -

#### QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

16.1. - I quorum costitutivi e deliberativi sono disciplinati dagli artt. 2368 e 2369 del c.c..

16.2. - E' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al II comma dell'art. 2351 c.c..

- Articolo 17 -

## SISTEMI DI VOTAZIONE

17.1. - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

17.2. - La nomina delle cariche sociali avviene con le modalità dettate dal successivo articolo 16.

## CAPITOLO IV: AMMINISTRAZIONE - POTERI - RAPPRESENTANZA

- Articolo 18 -

### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

18.1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque.

18.2. - L'assemblea fissa il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2380-bis, comma 3 c.c..

18.3. - I membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2387 c.c., fermo restando i divieti di cui agli artt. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000, devono essere scelti fra persone dotate di particolare competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche o Private medio-grandi. Essi sono indicati dai rispettivi rappresentanti legali. Per le nomine si terrà conto in ogni caso dei limiti e delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

18.4. - Nel caso in cui uno o più amministratori, fossero stati scelti fra i Sindaci dei Comuni Soci, il venir meno, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco del Comune, comporta l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere di amministrazione della Società; alla decadenza consegue,

automaticamente, l'assunzione della carica da parte del Sindaco subentrante, il quale resterà in carica fino alla scadenza del termine originariamente previsto per il suo predecessore.

18.5. - Gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2383 cod. civ., durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della durata in carica. Essi sono rieleggibili.

18.6. - Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni od altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e si applica l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c..

18.7. - Decadono dalla carica i Consiglieri di Amministrazione che per tre sedute consecutive siano assenti. Constatata tale circostanza il Consiglio procede alla comunicazione al consigliere decaduto. In caso di cessazione o di dimissioni da parte dei Consiglieri si applicano gli artt. 2385 e 2386 del c.c..

- Articolo 19 -

#### NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Presidenza -

19.1. - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

19.2. - Il Presidente esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione.

19.3. - La rappresentanza della Società, sostanziale e processuale, attiva e

passiva, sia in sede giudiziale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, all'Amministratore Delegato.

19.4. - La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere conferite dal C.d.a. a singoli Amministratori, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, sempre per determinati atti o categorie di atti.

19.5. - Il Presidente può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza della Società in giudizio.

- Riunioni -

19.6. - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o in altre località) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

19.7. - Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni lavorativi. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

19.8. - Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i consiglieri di

Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere, la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

- Deliberazioni -

19.9. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni, si adottano a maggioranza assoluta degli intervenuti, con esclusione di quanto dispone l'art. 18.4.; in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

- Verbalizzazioni -

19.10. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato

Esecutivo, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

- Articolo 20 -

### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1. - Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della società; esso compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, in conformità alla previsione di cui all'art. 2380-bis c.c., esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea e fermi i limiti e le forme di controllo previsti nel precedente art. 10 e nel successivo art. 24. Il Consiglio di Amministrazione presenta una relazione semestrale ai soci sull'attività dell'Agenzia e sullo stato di attuazione dei programmi.

20.2. - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale conformemente a quanto disposto dall'art. 2384 del cod. civ..

20.3. - Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 21, può delegare parte delle sue competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto.

Sono tuttavia, riservate alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381, comma 4, c.c., le decisioni concernenti le seguenti materie che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso:

- a) nomina e poteri dell'Amministratore Delegato;
- b) nomina, funzioni/poteri e compenso del Direttore Generale;

- c) la nomina di procuratori ad negotia e ad litem e/o di mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti;
- d) approvazione dei piani previsionali operativi;
- e) affidamenti bancari;
- f) acquisti e alienazioni immobiliari;
- g) iscrizioni di ipoteche sui beni sociali e rinuncia ad ipoteche;
- h) azioni giudiziarie e transazioni.

20.4. - Resta fermo l'obbligo dell'organo amministrativo di adeguarsi agli indirizzi generali di gestione, che verranno indicati dall'Assemblea dei Soci previo parere del Consiglio Direttivo Intercomunale di sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea, previo parere del Consiglio Direttivo Intercomunale, tutti gli atti di amministrazione straordinaria e di determinante rilievo per l'attività sociale.

- Articolo 21 -

#### DELEGHE

21.1. - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie competenze, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, ad un Amministratore Delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

21.2. - L'Amministratore Delegato sostituisce il Presidente in caso di sue momentanee assenze o impedimenti.

21.3. - La carica di Presidente e di Amministratore Delegato non sono cumulabili.

21.4. - Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli

organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; su parere preventivo dei Soci riuniti nel CDI, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

21.5. - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis, del c.c.-

21.6. - Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue eventuali controllate.

21.7. - Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

- Articolo 22 -

#### RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

22.1. - La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe, salvo quanto previsto al precedente art. 19, commi 3, 4 e 5.

- Articolo 23 -

## COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

23.1. - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, che non siano già amministratori di enti locali soci, è riconosciuto un compenso, anche sotto forma di gettone di presenza, il cui importo sarà determinato con apposita delibera assembleare; gli importi complessivamente dovuti a titolo di compenso saranno determinati e calcolati, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e parametri imposti dalla normativa vigente.

23.2. - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione regolarmente documentate.

## CAPITOLO V: ORGANI DI GARANZIA E DI SUPPORTO TECNICO

- Articolo 24 -

### Consiglio Direttiva Intercomunale

24.1. - Il Consiglio Direttivo Intercomunale è l'organo politico istituzionale di controllo sulle attività dell'Agenzia, a garanzia della forma associata di cui al D.lgs. n. 267/00 (TUEL) ed in attuazione degli indirizzi sui requisiti occorrenti in materia di affidamenti in house di cui alla normativa vigente.

24.2. - Il Consiglio Direttivo Intercomunale rappresenta l'organismo di coordinamento esterno alla società, nel quale i Soci determinano congiuntamente, gli obiettivi strategici della società, ne controllano periodicamente lo stato di attuazione e ne indirizzano le azioni. Il CDI non duplica né sottrae competenze per legge riservate ad altri organi statutari.

24.3. Il Consiglio Direttivo Intercomunale è formato dai Sindaci dei Comuni e dai rappresentanti degli altri Enti Pubblici soci della Società o loro delegati.

24.4. - Il Consiglio Direttivo Intercomunale elegge nel proprio seno il Presidente e, con proprio regolamento, fissa le norme di funzionamento, applicando, in quanto compatibile, la disciplina dettata in questo statuto e dalla normativa vigente.

24.5. - Il Consiglio Direttivo Intercomunale ha poteri di direzione, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione ordinaria/straordinaria e sugli organi della Società partecipata. Esso, in particolare, provvede:

- alla consultazione tra gli enti locali circa la gestione dei servizi svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione, almeno una volta l'anno, del Presidente e del Direttore Generale;
- ad esprimere un parere preventivo sul bilancio di esercizio, sul piano industriale e sugli altri documenti programmatici che, per statuto l'Agenzia è tenuta a trasmettere;
- alla modifica degli schemi tipo dei contratti di servizio, all'approvazione di nuovi eventuali schemi tipo, alle modifiche dello Statuto dell'Agenzia, previo invio ai singoli enti locali soci o alle loro forme associate, su delega degli stessi;
- al consenso all'eventuale esercizio in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale dell'Agenzia, che integrino servizi pertinenti agli enti locali soci o alle loro forme associative, su delega degli stessi;
- al controllo, mediante una Commissione di tre membri da esso nominata, dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con successiva relazione al Consiglio Direttivo

stesso.

24.6. - Il Consiglio Direttivo Intercomunale si riunisce, oltre che per iniziativa del suo Presidente, su richiesta di un numero di enti locali, che rappresentino almeno il 20% del capitale pubblico locale e, comunque, prima delle assemblee straordinarie e di quelle che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci e la nomina di amministratori o sindaci.

24.7. - Ciascun ente locale può chiedere informazioni al Consiglio Direttivo Intercomunale, in merito alla gestione dei servizi da esso affidati all'Agenzia.

24.8. - Il Consiglio Direttivo Intercomunale svolge le sue funzioni di indirizzo e controllo sulla base di una relazione di monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale) trasmessa dal Consiglio di Amministrazione della Società a cadenza semestrale, oltrechè sulla base delle programmazioni sovralocali di interesse per il sistema territoriale.

24.9. - Il Consiglio Direttivo Intercomunale, inoltre, rende pareri su materie di programmazione e pianificazione intercomunale di competenza politico-istituzionale. Tali pareri saranno resi nei tempi e nei termini richiesti dalle normative vigenti.

- Articolo 25 -

#### PARTENARIATO CITTA' DEL FARE

25.1. -Il partenariato Città del Fare è l'evoluzione del Soggetto Promotore così come identificato nelle normative richiamate all'art. 1.

Esso è l'insieme degli attori locali che rappresentano la società civile nelle sue libere espressioni organizzate. Il partenariato è aperto all' adesione di nuovi Enti e Istituzioni che, a vario titolo, possono concorrere a sostenere il

processo di sviluppo dell'area.

25.2. - Il partenariato svolge un ruolo attivo di partecipazione, di proposta non vincolante per il funzionamento della società. I componenti, ciascuno in relazione alle proprie funzioni, si adoperano per creare un clima di collaborazione e di cooperazione orientato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concertati per il Sistema Territoriale di Sviluppo Città del Fare.

25.3. - Il Partenariato vigila sull'attuazione dei protocolli di collaborazione tra Enti e Associazioni, all'occorrenza, elabora nuovi e specifici accordi per favorire una corretta, efficace ed efficiente evoluzione dei programmi di sviluppo concertati.

25.4. - Il partenariato è del tutto autonomo rispetto alla Società, esso è presieduto da

e si disciplina con apposito regolamento che definirà le modalità di funzionamento, l'organizzazione interna, le norme di autofinanziamento, i rapporti con gli organi della società.

25.5. - Il Partenariato svolge funzioni propositive, informative e consultive sull'evoluzione del processo di sviluppo del Sistema Territoriale di Sviluppo Città del Fare. In tal senso esso può inviare, al Consiglio di Amministrazione della società, relazioni, pareri, proposte e osservazioni in ordine all'attuazione dei programmi in corso da implementare. A titolo indicativo e non esaustivo, il Partenariato ha il compito di:

- validare il Documento Strategico del Sistema Locale e i suoi aggiornamenti;
- validare il Bilancio sociale dell'Agenzia.

25.6. - Il Partenariato, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale del

supporto tecnico della Società nei limiti e per le funzioni che saranno concordate con il C.d.A. e/o destinando personale dipendente dei Comuni nei modi e nelle forme consentite dalle vigenti normative.

- Articolo 26 -

### DIRETTORE GENERALE

26.1. - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il Direttore Generale è persona provvista di valida e consolidata esperienza gestionale nelle materie oggetto della società. I compiti, gli emolumenti e la durata dell'incarico del Direttore sono determinati dal consiglio di amministrazione e sottoscritti mediante contratto, in conformità alla normativa vigente.

26.2. - Il Direttore Generale si impegna a svolgere la prestazione di lavoro in modo altamente professionale, in favore della società Committente come costituita. In particolare la prestazione consisterà nello svolgimento delle funzioni di Direttore Generale per la gestione operativa della Società, ex art. 2396 del c.c. Nell'ambito di tale attività, il Direttore Generale, in base alle direttive generali e di semplice indirizzo dell'organo di amministrazione e del suo Amministratore Delegato, svolge l'attività di alta gestione della società e si trova al vertice della gerarchia dei lavoratori della stessa operando in rapporto con gli amministratori e dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.

26.3. - In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di cui al presente articolo e comunque tutte quelle definite dal presente incarico verranno svolte dall'Amministratore Delegato quale sostituto.

26.4. - E' competente e responsabile della gestione interna della Società, ed in tale veste sovrintende e coordina il funzionamento del medesimo organismo di diritto pubblico con i poteri propri di cui al presente statuto e con quelli tipici di cui alla funzione pubblica rivestita in qualità di organo dell'ente. Lo stesso potrà porre in essere tutti i provvedimenti opportuni e necessari per la normale gestione della Società secondo gli indirizzi del C.d.A e le direttive generali dell'Amministratore Delegato e nell'ambito dell'attuazione degli accordi e delle convenzioni comunque stipulate dalla Società, per il raggiungimento dei suoi fini.

26.5. - I compiti precipui del Direttore Generale verranno indicati in apposito contratto in conformità ai principi di separazione tra indirizzi e gestione di cui all'art. 110 del TU Enti Locali, di cui agli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e del codice civile.

## CAPITOLO VI: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

- Articolo 27 -

### COLLEGIO SINDACALE

27.1. - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti non soci, iscritti nel registro dei revisori contabili.

27.2. - Il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

27.3. - Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

27.4. - In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino

alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea, perchè provveda all'integrazione del collegio medesimo.

27.5. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi telematici istituiti presso la società. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

27.6. - Il compenso dei membri del Collegio Sindacale è stabilito, nel rispetto dei limiti e dei parametri imposti comunque dalla normativa vigente.

## CAPITOLO VII: BILANCIO

- Articolo 28 -

### BILANCIO

28.1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

28.2. - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e come da art. 2429 del c.c..

28.3. - Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale. Per tale ragione, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

- Articolo 29 -

## UTILI

29.1. Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;

b) il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

## CAPITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 30 -

### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

30.1. - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

- Articolo 31 -

### RINVIO

31.1. - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge, e in attesa del relativo adeguamento statutario, quelle sopravvenute e inderogabili.